

SENT.
CRON. 3790
RBP. 1819

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dr. Andrea Penta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C.

CON OGGETTO

Risarcimento danni;

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

[REDACTED] in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed in virtù della delibera di G.C. n. 67 del 5.5.2008, dall' [REDACTED] e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Striano alla via [REDACTED]

CONVENUTO

E

[REDACTED] Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. dott. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa, dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio in Castellammare di Stabia, alla via [REDACTED] elettivamente domicilia;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI :

come da verbale di udienza del 22.1.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore (per essere competente il giudice di pace) sollevata dalla [REDACTED] s.p.a., atteso che, essendosi al cospetto di una fattispecie di illecito da omessa manutenzione di strada (e non derivante dalla circolazione di veicoli a motore), non trova applicazione l'art. 7, co.2, c.p.c., bensì il primo comma dello stesso articolo. Senza tralasciare che, avendo la [REDACTED] invocato il risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ben avrebbe potuto il valore della controversia superare, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 c.p.c., il limite dei 20.000 euro.

Nel merito, l'attrice ha invocato il risarcimento dei danni che assume di aver subito in conseguenza della caduta su una macchia d'olio (viscida, trasparente, non visibile e non segnalata), provocata da un'avaria di un automezzo comunale, di cui era stata vittima in data 29.11.2007 nel percorrere a piedi in [REDACTED] via Risorgimento, deducendo la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., per non aver correttamente mantenuto il tratto stradale.

Ai fini della configurabilità della responsabilità contemplata nell'art. 2051 c.c., non rileva il comportamento del responsabile e l'osservanza o meno di

un obbligo di vigilanza, ma è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Infatti, poiché funzione della norma che disciplina la responsabilità del custode è quella di imputare la responsabilità a chi si trova in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, essa non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. La responsabilità per danni da cose in custodia si fonda, quindi, sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (proprietario, possessore o detentore che sia). Pertanto, affinché sorga la responsabilità del custode, occorre che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.

Nell'applicazione del principio, occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione dell'area costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. In

definitiva, è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298; conf. Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763, e Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2005, n. 14749; cfr. altresì, di recente, Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n. 21233, e Cassazione civile, sez. III, 18/07/2011, n. 15720).

Ciò debitamente premesso, nella fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata (sostanziatasi, oltre che nel raccoglimento dell'interrogatorio formale della ████████ nell'escussione di tre testimoni di parte attrice e di un testimone ciascuno per il convenuto e per la terza chiamata in causa), è emerso che la macchia scivolosa sulla quale è caduta l'attrice è stata provocata dalla perdita di olio combustibile ad opera di un automezzo comunale speciale addetto allo spazzamento dei rifiuti nel Comune di ████████ (cfr., in tal senso, altresì la nota del vigile urbano ████████ datata 29.11.2007).

La prima segnalazione in ordine alla presenza della macchia è stata effettuata dall'assessore ████████ alle ore 7.30 (cfr. deposizione teste ████████ responsabile del servizio ecologico presso il Comune di ████████ e nota a sua firma del 3.12.2007). Il teste ████████ ha rappresentato che, a seguito di ciò, ha fatto immediatamente rientrare la spazzatrice che perdeva olio ed ha organizzato due piccole squadre, ciascuna composta da 3-4 persone, per distribuire la segatura sul manto stradale. Il teste ████████ ha sostenuto di aver appreso dell'accaduto alle ore 8.00, al momento in cui ha iniziato il suo turno di servizio presso il comando di polizia municipale. Gli operatori sono usciti alle ore 8.10 circa e nell'arco temporale di circa due ore, partendo da Piazza d'Anna, hanno coperto integralmente i tratti di

strada intercomunale. Ricostruzione mentalmente il tragico percorso dalle 14
squadre, sempre il teste [redacted] ha precisato che la prima di esse è arrivata
via Risorgimento, teatro dell'incidente, dopo circa un'ora. Da ciò consegue
che l'intervento sulla predetta via è avvenuto all'incirca poco dopo le ore 9.
L'attrice ha percorso a piedi via Risorgimento alle ore 8³⁰ circa (cfr.
deposizione teste [redacted] e, quindi, allorquando su quel tratto
non era ancora stata cosparsa la segatura.

Nei casi di specie si è al cospetto di un'imprevedibile alterazione dello stato
dei luoghi (a tal riguardo, sulla base della nota a firma di [redacted] di
dipendente [redacted] che conduceva l'automezzo "spazzatrice",
richiamato presso il deposito dei mezzi ecologici, ha riferito al responsabile
di non essersi reso conto di alcun guasto all'automezzo, anche perché
nessuna spia-luce lo aveva segnalato), non monitorabile da una prudente
azione di controllo, né segnalabile. Inoltre, l'intervento riparatore è stato
tempestivo, vieppiù se si considera l'orario in cui la situazione di pericolo si
è manifestata e l'estensione del tratto stradale coinvolto. Del resto, l'attrice
non ha mosso alcuna censura al Comune per aver consentito la circolazione
di un automezzo che era guasto (nonostante questa circostanza fosse a lei
ben nota alla luce delle due note del Comune ricevute nella fase che ha
proceduto l'instaurazione del presente giudizio), ma si è limitata a contestare
all'ente pubblico la non corretta manutenzione del tratto stradale in
questione. In quest'ottica, prendere in considerazione il primo profilo si
tradurrebbe in una palese violazione del principio contenuto nell'art. 112
c.p.c.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va
rigettata.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla riconducibilità comunque
all'ente pubblico dell'incidente, per compensare integralmente tra le parti le
spese di lite, anche nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 26.3.2008;
 - b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
- si deciso in Torre Annunziata il 16.4.2014.

Il Giudice unico

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Eva Fed.

TRIBUNALE DI
TORRE ANNUNZIATA

16 APR 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Eva Federico